

- In caso di diffusione del presente provvedimento
- omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
- d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge



24026/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -
- UMBERTO LUIGI CESARE
- Dott. GIUSEPPE SCOTTI - Consigliere -
- Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
- Dott. ROSARIO CAIAZZO - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Oggetto

Assegno divorzile

Ud. 10/03/2022 - CC

R.G.N. 16301/2020

Pomuro
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16301-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati
 (omissis) e (omissis)
 (omissis) , con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

-contro-

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
 rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) , con
 procura speciale in atti;

- contropicorrente -

avverso la sentenza n. 624/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l' 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con sentenza del 20.2.19, il Tribunale di Torre Annunziata pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (omissis) e (omissis), contratto in data 4.10.98, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre alla quale era assegnata la casa coniugale, ponendo a carico del (omissis) l'assegno divorzile di euro 180,00 mensili, e il contributo al mantenimento del figlio di euro 500,00 mensili, con spese straordinarie a carico dei genitori per la metà.

Avverso tale sentenza la (omissis) propose appello che, con sentenza dell'11.2.2020, fu accolto dalla Corte territoriale che, in parziale riforma della pronuncia impugnata, determinò in euro 550,00 mensili l'assegno di mantenimento del figlio, e in euro 350,00 mensili l'assegno divorzile, osservando che: l'appellante, per scelta concordata con l'ex-marito, si era dedicata alla cura del figlio nella casa familiare di proprietà dei suoceri, per tutto il periodo della convivenza matrimoniale ed anche successivamente alla sua interruzione, non avendo dunque potuto svolgere attività lavorativa sulla base del proprio titolo di studio di ragioniera; era pertanto difficile che all'età di 45 anni, priva di qualunque titolo abilitativo e di esperienza, potesse trovare lavoro; sul punto, era dunque censurabile la motivazione del Tribunale secondo la quale l'appellante disponeva di adeguate capacità lavorative;

considerando i redditi del (omissis) e la stessa assegnazione della casa coniugale alla ex moglie, l'assegno divorzile era da rideterminare nella somma di euro 350,00 mensili, sulla base della relativa funzione perequativa, mentre l'assegno di mantenimento dei figli nella somma di euro 550,00 mensili.

(omissis) ricorre in cassazione con tre motivi. (omissis)

(omissis) resiste con controricorso, illustrato con memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 5, c.6, l. n. 898/70, per aver la Corte d'appello ritenuto che l'assegno divorzile spettasse all'appellante senza tener conto che quest'ultima non aveva provato di aver apportato un significativo contributo alla formazione del reddito e del patrimonio dell'altro coniuge, né di non avere le capacità di procurarsi attività lavorativa, non essendo sufficiente a tal fine lo squilibrio reddituale delle parti.

Il secondo motivo censura l'affermazione della Corte d'appello che ha escluso la circostanza dedotta dal ricorrente circa le spese locative sopravvenute per euro 700,00 mensili, valorizzando proprio la difesa del (omissis) il quale aveva eccepito l'incompetenza territoriale nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il rimborso delle spese straordinarie alla (omissis), indicando quale foro competente località diversa da quella del luogo dell'asserita locazione.

Il terzo motivo denuncia la sentenza impugnata che ha riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, omettendo di considerare il deterioramento del reddito del ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti concernenti i presupposti e la misura dell'assegno divorzile, ovvero a ribaltarne l'interpretazione della Corte d'appello che correttamente ha ritenuto che il diritto

all'assegno traesse origine oltre che dalla necessità di assicurare alla ^(omissis), priva di redditi da lavoro e impossidente, una piena autosufficienza economica nonché anche dalla fondatezza della richiesta sulla base della cura prestata dalla controricorrente a favore del figlio e della famiglia, sicché esso ha natura compensativa oltre che assistenziale.

Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame delle capacità reddituali delle parti; al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione insindacabile in questa sede ha ricostruito analiticamente le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti in causa pervenendo come si è detto al riconoscimento dell'assegno sulla base di una valutazione della funzione assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno e ha altresì escluso che l'ex moglie avesse le capacità di procurarsi il lavoro, considerandone l'età e le altre circostanze rilevanti a tal fine. Ha escluso poi che tale situazione sfavorevole dipendesse dalla volontà o negligenza della ^(omissis) ma al contrario dall'assorbimento del suo tempo ed energie dedicate alla cura dei figli e della famiglia protrattasi per anni.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti di causa, avendo la Corte d'appello esaminato la questione della riduzione del reddito del ricorrente ma pervenendo al convincimento della sussistenza dei presupposti dell'assegno divorzile a favore della ^(omissis) attraverso una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, incensurabile in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di 4100,00 di cui

100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 marzo 2022.

Il Presidente

Giacinto Bisogni



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3/8/22

IL CANCELLIERE ESTERNO
Dott.ssa 